

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE - SIENA

Repertorio n. 348

Fascicolo n. 44. Atti Pubblici n. 265

= ATTO COSTITUTIVO DELLA CASSA RURALE DI

PRESTITO DEL COMUNE DI ASCIANO (SOCIETA'

-COOPERATIVA IN NOME COLLETTIVA.....

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele III?

per grazia di Dio e volontà della Nazione

Re d'Italia. L'anno Milienovecentoundici

e questo di vantinove del mese di Giugno

in Asciano in Piazza Principe Amedeo nella

casa segnata al numero civico tre .Avanti

di me Guglielmo Rossi Notaro residente in

Asciano inscritto presso il Consiglio Nota-

rile Provinciale di Siena ed alla presenza

dei signori Fei Giovanni del fu Gaetano,

calzolaio, e Mancini Giulio fu Gio Batta,

agricoltore ambedue nati e domiciliati

in Asciano, testimoni richiesti abili e

cogniti, sono comparsi i sigg:-----

1° Ceremis don Umberto del fu Giovanni, pro-

posto nato in Arezzo.

2°) Fiumicelli Angelo di Francesco, Segreta-

rio Comunale, nato a Treviso.....

3°) Territi Egidio di Giulio, Podestante,

A. Foglio
IL CONSERVATORE SUPERIORE
(della circoscrizione di Siena)
M. 1911



- nato a Trequanda .-----
- 4°) Bindi Narciso fu Giuseppe, sarto, nato in Asciano -----
- 5°) Tei Matteo di Benaventura ,agricoltore nato in Gaiole.-----
- 6°) Marchi Don Tommaso, Parrocq, nato in Sinalunga, di Luigi.-----
- 7°) Petrioli Federigo fu Ferdinando, muratore nato ad Asciano -----
- 8°) Magi Giuseppe fu Angelo, calzolaio, nato in Asciano -----
- 9°) Gio.Batta Ermini fu Giovanni, capellano nato in Galluzzo.-----
- 10°) Torpigliani Francesco di Giovanni, agricoltore ,nato in Asciano.-----
- 11°) Giannini Don Cammillo di Donato ,nato in Arezzo, capellano.-----
- 12°) Celli Antonio fu Giuseppe commerciante, nato in Asciano .-----
- 13°) Farfarini Salvatore fu Giovanni, agricoltore, nato in Asciano -----
- 14°) Torpigliani Giuseppe fu Francesco, nato in Asciano, commissionario-----
- 15°) Torpigliani Giuseppe anzi Torpigliani Santi, di Giuseppe, commissionario, nato

in Asciano ,.....
tutti quanti in Asciano domiciliati da me
Notaro ben conosciuti . E le suddette par
ti dichiarano coll'atto presente costituire
fra loro una società in nome collettivo
sotto la denominazione "Cassa rurale di
prestiti di Asciano ".....

La società avrà la durata di novantanove
anni con facoltà di prorogarsi dalla data
della pubblicazione del presente atto costi
tutive ed annesso statuto nel foglio annunzi
legali della provincia a senso degli arti
coli 90, 93, 95, 220, del codice di commer
cio ed art. 1 e 2 della legge 7 Luglio
1907 n. 526

Compiute le pratiche per la legale costitu
zione della società il sig. Don Umberto
Geremia convocherà entro un mese l'assem
blea generale per deliberare in quanto
sarà del caso.....

Lo stesso sig. Don Umberto Geremia viene
incaricato di provvedere alla pubblicazio
ne di legge del presente atto costitutivo
ed annesso statuto a senso degli art. 90,
93, 95 e 220 del Codice di commercio e

Il foglio
del 7/7/07
pubblicato in...


art. 1 e 2 della legge 7 Luglio 1907 n. 526. I convenuti deliberano di procedere alla nomina dei membri del consiglio di Presidenza e della commissione di sindacato e però invitano i sig. Angelo Fiumicelli e Celli Antonio a fungere da testatori. Procedutosi all'elezione lo Notaro ha proclamato eletti i sigg. Don Geremia Umberto fu Giovanni, Presidente Torriti Egidio di Giulio, Vice Presidente Fiumicelli Angelo di Francesco, Giannini Don Camillo di Donato consiglieri - Celli Antonio fu Giuseppe - Consiglieri - Marchi Don Tommaso di Luigi, Capo sindaco Torpigliani Giuseppe fu Francesco, Sindaco effettivo - Magi Giuseppe fu Angelo Sindaco effettivo - Farfarini Salvatore fu Giovanni, sindaco supplente, Ermini Don Gio Batta fu Giovanni, sindaco supplente. Gli intervenuti ai sensi dell'art. 43 della legge notarile vigente delegano alla firma dei fogli intermedi e dell'inserito statuto il tutto composto di fogli cinque i sig. Don Umberto Geremia, Fiumicelli Angelo e Torriti Egidio.

Convergono e vogliono gli intervenuti che
le pubblicazioni si facciano nel giornale
" Il Popolo di Siena " ; convergono e deter-
minano gli interessati che il sig. Umberto
Geremia sia incaricato di ricevere tutte
le modificazioni ed aggiunte che il Tribuna-
le fosse per proporre. Richiesto lo Notaro
ho ricevuto il presente atto³ scritto da per-
sona di mia fiducia in due fogli di carta
libera ai sensi dell'art. 228 codice di
Commercio e 27 numero 9 legge sul bollo
1897 occupandone cinque pagine intere e
porzione della sesta, atto che è stato sot-
toscritto da tutti i comparenti dei testi-
moni e da me Notaro ed è stato firmato ai
margini dell'atto stesso e dello Statuto
della società che è stata allegato all'at-
to sotto la lettera A, dalle parti come
sopra delegate, dai testimoni e da me No-
taro che colle parti delegate e i testimoni
stessi abbiamo pure sottoscritto lo statu-
to. Prima però delle sottoscrizioni e del-
le firme marginali predette ho dato lettu-
ra dell'atto e dell'allegato A a tutti i
comparenti presenti testimoni e tutti

3° foglio

Ul. loc.



quanti da me richiesti hanno dichiarato
il tutto conforme alla loro volontà .----

- Firmato; Geremia Umberto
- " : Angelo Fiumicelli
- " : Torriti Egidio
- " : Narciso Biadi
- " : Tei Matteo
- " : Marchi Don Tommaso
- " : Petrioli Federigo
- " : Magi Giuseppe
- " : Gio Battista Ermini
- " : Torpigliani Francesco
- " : Giannini D. Camillo
- " : Celli Antonio
- " : Parfarini Salvatore
- " : Giuseppe Torpigliani
- " : Torpigliani Sente
- " : Mancini Giulio testimone
- " : Fei Giovanni testimone
- " : Guglielmo Bossi Notaro in Asciano

Sigillo del Notaro.....

Registrato a Siena il primo luglio 1911.
al n. 6 registro mod. I. foglio 6 vol. 107.
Esatte lire gratis = IL RICEVITORE F.to
illeggibile

ALLEGATO " A "

S T A T U T O

della Cassa Rurale di Prestito del Comune di Asciano

(Società Cooperativa in nome collettivo)

= COSTITUZIONE = OGGETTO E DURATA

1°) E' costituita in Asciano una società commerciale cooperativa in nome collettivo denominata "Cassa Rurale di prestiti di Asciano" con sede nel comune di Asciano.

2°) La società nell'intento di migliorare le condizioni morali e materiali dei soci, ha per oggetto l'esercizio del credito a loro esclusivo vantaggio nei modi determinati dal presente statuto.

3°) La durata della società è stabilita in anni novantanove dalla data dell'atto costitutivo e potrà esser prorogata

SOCI

4°) Possono appartenere alla società, soltanto persone ossequenti alla religione cattolica e alle vigenti leggi, di conosciuta moralità e onestà che godano della piena capacità giuridica, risiedano nel comune di Asciano, e vi tengano almeno continua relazio_

tr. 10/10/1910
coll. 17/10

ne d'affari e non appartengono ad altra so-
cietà a responsabilità illimitata avente
lo stesso oggetto.

5°) La domanda d'ammissione alla società
sottoscritta dal richiedente è diretta
al consiglio d'amministrazione al quale
spetta di accettarla o respingerla in confor-
mità dell'articolo precedente

Contro il rifiuto può il richiedente ricor-
rere alla commissione di sindacato che
pronuncia definitivamente.

6°) Il numero dei soci è illimitato
Essi rispondono con tutti i loro averi
in parti uguali fra essi e solidariamente
di fronte ai terzi di tutte le obbligazio-
ni sociali . Essi devono inoltre all'atto
della loro sottoscrizione nel libro dei
soci, versare come quota sociale la som-
ma di lire Una

7°) È consentito il recesso volontario
dalla società.
Con deliberazione del consiglio di ammini-
strazione potrà essere dichiarato recedente
il socio che trasporti la propria residenza
fuori delle comune di Asciano, o cessi.

di averde continua dimora o continue rela-
zioni di affari.-----

8°) Oltreché nei casi previsti dall'art.
186 n. 1 e 2 del codice di commercio, potrà
dal consiglio di amministrazione venire esclu-
so dalla società il socio che per la sua
condotta si rendesse indegno di appartenervi,
o contro il quale, per le obbligazioni con-
tratte verso di essa la società dovesse
agire giudizialmente. Contro la deliberazio-
ne di esclusione é consentito il ricorso
alla commissione dei sindaci che decide
definitivamente . -----

9°) La morte, l'interdizione, l'insabili-
tazione o il fallimento di alcuni dei soci
non produce lo scioglimento della società.

----- ASSEMBLEA GENERALE -----

10°) I soci sono convocati in assemblea
generale ordinaria entro tre mesi dalla
chiusura annua dell'esercizio sociale e
in assemblea generale straordinaria ogni
volta che il consiglio di amministrazione
o i sindaci lo ritengano opportuno , o
lo richieda un quinto dei soci, con lette-
ra diretta al consiglio o ai sindaci indi-

5.11.11
Colle 1.11.11


cante i motivi della convocazione e l'oggetto della riunione.

11°) L'assemblea generale é convocata con avvisi affissi alla sede sociale e comunicato anche verbalmente

L'avviso deve indicare gli argomenti da trattarsi, ed essere pubblicato ed affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima del giorno indetto.

12°) Trascorso un'ora da quella determinata nell'avviso di convocazione l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nelle assemblee generali i soci non possono farsi rappresentare.

Il socio che senza giustificato motivo non interviene all'assemblea generale incorre nella penale di lire una.

13° Le deliberazioni dell'assemblea generale sono obbligatorie per tutti i soci, purché prese a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti la proposta s'intende respinta.

14°) Per lo scioglimento anticipato della società sarà necessaria l'adesione dei due

terzi dei soci. *****

***** AMMINISTRAZIONE *****

15°) Il consiglio di amministrazione é composto di Un Presidente; di un Vice Presidente; tre consiglieri eletti tra i soci dall'assemblea generale ordinaria, con segreta votazione a maggioranza dei voti presenti e per ballottaggio in caso di parità. Il presidente dura in carica due anni.---

Gli altri membri del consiglio sono rinnovati metà per anno, decidendo nel primo anno la sorte. *****

16°) Se un membro del consiglio perde la qualità di socio o rinunzia alla carica, é eletto dal consiglio medesimo unitamente ai sindaci un supplente che dura in carica sino alla prossima assemblea generale ordinaria e straordinaria. Il membro del consiglio eletto in sostituzione dura in carica quanto sarebbe durato il sostituito

17°) La società é rappresentata giudizialmente ed extra giudizialmente dal Presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci. La firma sociale spetta al Presidente e in sua assenza o impe-

dimento al Vice Presidente

Tutti gli atti però che obbligano la società devono inoltre essere controfirmati da due consiglieri.

18°) Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta al mese; esso delibera validamente se presenti almeno tre dei suoi componenti.

A parità dei voti prevale il voto del presidente

19°) Ogni deliberazione del consiglio che riguarda la persona o l'interesse di alcuni dei suoi membri o dei parenti o affini di questo, entro il quarto grado, deve essere presa senza intervento del medesimo ed approvato dai sindaci.

20°) Gli amministratori sono esonerati da ogni obbligo di cauzione.

. S I N D A C I

21°) La gestione della società è sorvegliata da un sindaco capo, due sindaci, e due supplenti eletti ciascun anno dai soci nell'assemblea generale ordinaria a maggioranza dei voti presenti e per ballottaggio in caso di parità.

Per la validità delle loro deliberazioni
occorre l'intervento di tre fra essi.=====

Per quanto non é disposto dal presente sta-
tuto sono loro applicabili gli articoli'
183 - 184 - 185 del cod. di commercio.=====

= CAPITALE SOCIALE = UTILI E PERDITE.=====

22°) Il capitale sociale é illimitato.=====

Esso é formato dalle quote dei soci e del
fondo di riserva.=====

23°) Gli utili netti di ciascun esercizio
sociale saranno interamente devoluti al
fondo di riserva. Qualora questo sia divenu-
to sufficiente ai bisogni sociali , i frutti
di esso e i successivi aumenti annui saran-
no erogati a vantaggio di un'opera di comu-
ne utilità dei soci e di beneficenza desi-
gnata dall'Assemblea generale.=====

Le perdite eventuali saranno ripartite fra
i soci===== in parti uguali qualora il
fondo di riserva non sia sufficiente.=====

===== OPERAZIONI SOCIALI =====

24°) La società esercita il Credito a favore
esclusivo dei soci , loro fornendo a titolo
di mutuo fruttifero il denaro necessario
per i loro interessi .=====

25°) Essa provvede ai mezzi necessari con-
traendo mutui passivi e ricevendo in depo-
sito somme da soci e da terzi.

L'assemblea generale ordinaria, determina
annualmente la somma totale massima in mu-
tui e depositi che il Consiglio sia in fa-
coltà di contrarre o ricevere e il massimo
tasso del relativo interesse.

26°) Il massimo del credito che la società
può concedere ad un socio e il tasso d'in-
teresse a carico del socio mutuatario
sono pure determinati annualmente dall'as-
semblea generale ordinaria.

27°) la richiesta di mutuo è del socio di-
retta al consiglio di amministrazione e al-
tre alla somma e alle altre indicazioni
opportune, deve indicare lo scopo, e l'im-
piego del capitale a mutuarci.

Il consiglio delibera sulla richiesta ---

28°). Ogni mutuo deve essere garantito in
modo sicuro con fideiussione solidale, ipo-
teca o pegno.

29°) La società si riserva il diritto di
richiedere il pagamento di tutto il presti-
to senza tener conto della scadenza se il

socio non impiega il denaro mutuato gli al-
 lo scopo da esso indicato e più non offre
 garanzia personale di solvibilità, sempre
 quando anche le garanzie personali e reali
 da esso prestate, vengano meno anche in par-
 te, né altre sufficienti siano fornite,
 qualora i mutui o i depositi passivi da es-
 se contratti siano denunciati o ritirati
 in massa salvo le maggiori agevolanze possi-
 bili ai soci mutuatari. =====

30°). Se il socio richiedente il prestito
 è un affittavolo, colono o mezzadro, dovrà
 unire dichiarazione dal locatore il quale
 si obblighi a non invocare contro la socie-
 tà per il mutuo richiesto il privilegio di
 cui all'art. 1958 del codice Civile. =====

Ogni socio richiedente dovrà pure dichiarare
 di non aver contratto alcun prestito verso
 istituti di credito agrario importante il
 privilegio di cui nella legge 23 gennaio 1887,
 e 26 Luglio 1888. =====

31°) Per ogni altra operazione di credito
 che si volesse dalla società intraprendere
 a favore dei soci sarà necessaria l'approva-
 zione dell'Assemblea Generale. =====

E' però interdetto ogni affare aleatorio.

32° I bilanci annuali sottoposti all'approvazione dell'assemblea, generale, ordinaria dovranno recare in modo chiaro e preciso l'indicazione del capitale sociale e del fondo di riserva esistente, dei mutui attivi e passivi, dei depositi e risparmio, degli utili e delle perdite e in genere lo stato completo attivo e passivo dell'Azienda sociale.-----

----- AMMINISTRATORI ED IMPIEGATI.-----

33°) Le funzioni dei membri del Consiglio di amministrazione e dei Sindaci sono gratuite. Qualora si ritenga opportuno potranno venire assunti al disimpegno delle operazioni sociali diverse, un cassiere, un ragioniere ed altri impiegati.-----

Il consiglio d'amministrazione provvede alle loro nomine, ne stabilisce la durata e la natura delle funzioni e ne determina ove del caso, la retribuzione. -----

----- DISPOSIZIONI DIVERSE -----

34°) E' assolutamente interdetta ogni modificazione allo scopo della società.-----

I soci non potranno mai procedere alla di-

visione fra essi del capitale sociale, ma in qualsiasi caso di scioglimento della società, il capitale medesimo verrà destinato a un'opera di pubblica utilità esistente o da crearsi nel comune di Asciano.=====

35°) Per quanto non dispongono la legge e il presente statuto, e senza derogare all'una e all'altro specialmente per l'ordinamento interno della società, potrà essere compilato apposito regolamento sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale. =

36°) La società non potrà senza l'autorizzazione dei sindaci stare in giudizio sia contro estranei, sia contro soci, salvo che, quanto a questi per il pagamento dei mutui loro concessi. =====

37°) I Sindaci convocano e presiedono l'assemblea generale ove si tratti di agire in responsabilità civile e penale contro gli amministratori e rappresentare la società in giudizio contro i medesimi. =====

38°) Le disposizioni dell'art. 23 non possono essere modificate, se non vi aderiscono tutti i soci iscritti. =====

Per ogni altra modificazione dello statuto

ghe *de*

é sufficiente la adesione di due terzi
dei soci.
39°) Ogni controversia fra i soci circa
l'interpretazione e la'applicazione del
presente statuto é decisa definitivamente
dall'assemblea generale.

Firmato: Geremia don Umberto
" : Territi Egidio
" : Angelo Fiumicelli
" m Mancini Giulio testimone
" : Fei Giovanni testimone
" : Guglielmo Bossi Notaro in Asciano
Sigillo del Notaro.

¹ Nella 4^ pagina 6^ riga si annulla la paro-
la incasellata "testatorá" e si sostituisce
" scrutatori".

² Nella 4^ pagina 12^ riga si annulla la paro-
la incasellata "consiglieri".

³ Nella 5^ pagina 8^ riga si aggiunge "tutto".
Numero tre postille approvate.

Copia conforme all'originale depositato in
questo Archivio Notarile, firmato a norma di
legge a margine dei fogli non contenenti le
sottoscrizioni finali, rilasciata in carta
libera per uso danni di guerra a richiesta

del Sig. Sertini Settimio residente ad Asciano

NO.

Sienna li sei luglio 1966.-



IL CONSERV. ... SPEDIRE

Adesso addiz. - Doppia

1000 1/4

405

25

2100

300

1800

400

3

12

4640



IL CONSERV. ... SPEDIRE

1/4